



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Tribunale di Napoli

8 SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesca ha pronunciato ex art. 281 *sexies* c.p.c.
la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **5896/2024** promossa da:

ANTONIO ANGELO FRANCESCO
80143 Napoli ITALIA

Centro Direzionale Is. F4

ATTORE/I

contro

A.O.R.N. "A. CARDARELLI"

CONVENUTO/I

(C.F.) rappresentato e difeso dall'avv. e dell'avv. elettivamente domiciliato in presso il difensore avv.

TERZO CHIAMATO

rappresentato e difeso dall'avv. e dell'avv. elettivamente domiciliato in presso il difensore avv.

INTERVENUTO

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

La Antonio Angelo Francesco, con ricorso ex artt. 281 decies c.p.c. ritualmente notificato, in data 15.04.2024, conveniva in giudizio l'AORN A. CARDARELLI di Napoli, al fine di ottenere la condanna al risarcimento dei danni asseritamente subiti a seguito del decesso del padre, Giuseppe, ricondotto a negligenza, imprudenza ed imperizia della convenuta azienda ospedaliera.

A sostegno delle proprie ragioni il ricorrente deduceva:

- che il mattino del giorno 3.09.2001, Giuseppe subiva un attacco ischemico transitorio (TIA) che lo aveva portato a manifestare cefalea, stato confusionale e blocco della parola e



interessi, sia il rilievo che tale articolo non contiene alcuna espressa limitazione di applicabilità delle sue disposizioni a solo alcune categorie di obbligazioni» (cfr. Cass. ord. n. 61/2023; nello stesso senso v. anche Cass. n. 25308/2023).

Per quanto concerne la domanda di riconoscimento delle spese di CTP sostenute, deve osservarsi che la Giurisprudenza di legittimità ha ribadito che le spese sostenute per la consulenza tecnica di parte hanno natura di allegazione difensiva tecnica e rientrano tra quelle che la parte vittoriosa ha diritto di vedersi rimborsate; ciò a meno che il Giudice non si avvalga, ai sensi dell'art. 92, comma 1, c.p.c. della facoltà di escluderle dalla ripetizione, ritenendole eccessive o superflue (cfr. Cass. Sez. 2, 03/01/2013, n. 84; Cass. Sez. 3, 20/02/2015, n. 3380). In coerenza con quanto detto, per tale voce, si riconosce la somma € 500,00. Devono, inoltre, essere riconosciuti € 273,28 per i costi sostenuti per la procedura di mediazione, atteso che le spese del giudizio di mediazione seguono il principio della soccombenza; soluzione questa che è, peraltro, in linea con la ratio dell'istituto, avente funzione deflattiva, con l'ulteriore conseguenza che per il loro riconoscimento è sufficiente la prova dell'esborso (cfr. prod ricorrente fattura del 31.01.2024 e n. 2 bonifici) non richiedendosi una specifica domanda (cfr. da ultimo Cass. 5389/2024).

Letto l'art. 20 D.M. 55 del 2014, rilevato che l'attività stragiudiziale per la quale si invoca la liquidazione delle spese appare contenutisticamente e cronologicamente collegata alla successiva fase giudiziale, in assenza di prova sull'autonoma rilevanza dell'attività svolta in sede stragiudiziale, la relativa domanda di liquidazione dei compensi professionali non merita accoglimento.

In ordine alle spese di lite, si statuisce come da dispositivo secondo la soccombenza, in applicazione della quinta fascia della tabella n. 2 (giudizi ordinari e sommari di cognizione) – con esclusione della fase istruttoria – del D.M. n. 55/2014 come modificato dal D.M. 147/2022.

PQM

Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunciando nella causa promossa come in narrativa, ogni altra istanza respinta o disattesa, così provvede:

-Accoglie per quanto di ragione la domanda del ricorrente, e per l'effetto, condanna la Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale "A. Cardarelli" (), in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento in favore di Antonio Angelo Francesco della somma di € 230.749,00; sulla somma de qua decorrono interessi compensativi ad un tasso dello 0,50% annuo da calcolarsi dalla data del fatto (04/09/2001) alla pronunzia della presente sentenza sulla somma dapprima originariamente devalutata alla data dell'illecito e poi incrementata anno per anno nominalmente fino all'importo liquidato in base ai coefficienti ISTAT; su tali somme decorrono, altresì, interessi legali ex art. 1284 c. 4 dalla data della domanda (12/04/2024);

-Condanna la Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale "A. Cardarelli" (), in persona del legale rapp.te p.t. al pagamento delle spese processuali in favore del procuratore di parte ricorrente,

pagina 20 di 21

Sentenza n. 10886/2024 pubbl. il 16/12/2024

RG n. 5896/2024

Sentenza n. cronol. 10043/2024 del 16/12/2024

dichiaratosi antistatario; spese che liquida in € 8.453,00 per compensi, € 1318,28 per spese vive, oltre spese generali al 15%, CPA ed IVA, se dovuti, come per legge.

Sentenza resa *ex* articolo 281 *sexies* c.p.c., pubblicata mediante deposito in pct ed allegazione al verbale.

Napoli, 16 dicembre 2024

Il Giudice
dott. Francesca

Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 6e04838b85f69a9b2197583d49256c03
Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 8533076dfeea138

